



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flaminia Ielo, pronuncia la seguente

SENTENZA

emessa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., all'esito dell'udienza del 16.3.2026 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. **615** del ruolo generale affari contenziosi dell'anno **2020**;

TRA

SARRA MARMI EREDI DOMENICANTONIO SARRA S.A.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata a L'Aquila, via Caserma Angelini n. 4, presso lo studio dell'avv. Fausto Corti che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione

Parte attrice

E

COMUNE DI TORNIMPARTE, in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato a L'Aquila, via Venezuela n. 2, presso lo studio dell'avv. Francesco Saverio de Nardis, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta

E

Parte convenuta

COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, in persona del suo preposto e legale rappresentante in Italia Sig. Ernesto De Martinis, elettivamente domiciliata in 67100 L'Aquila AQ, via XX Settembre n. 17, presso l'Avv. Raniero Marinucci che la rappresenta e difende, in forza di dichiarazione di nomina contenuta nel presente atto, in via disgiunta, con l'Avv. Carlo Scofone quest'ultimo in forza di procura generale Rep n. 58.433 Racc. n. 21.858 del 19.02.2013 a rogito Notaio Gabriele Franco Maccarini

OGGETTO: fideiussione

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attrice:

le proprie conclusioni come segue:

Voglia l'On. Tribunale disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e richiesta:

1) *in via preliminare, disporre ai sensi dell'art. 75 cod. proc. pen. La sospensione del presente giudizio in attesa della conclusione del giudizio penale n. 2775/2017 RGNR.*

2) *Nel merito:*

a) *accertare che oggetto della garanzia concessa dalla Società concludente al Comune di Tornimparte con la polizza fideiussoria n. 1357043/035 della Compagnia La Viscontea è esclusivamente l'obbligo della ricostituzione del cotico erboso e della riforestazione delle scarpate e delle parti di terreno danneggiate della Cava Impredatora ai sensi dell'art. 11 della L.R. 53/83 e dell'art. 5 dell'atto di concessione del 19 febbraio 2002;*

b) *accertare che nulla è dovuto dalla Società concludente al Comune di Tornimparte a titolo di risarcimento del danno per il mancato ripristino ambientale della Cava Impredatora, anche per difetto della titolarità di tale diritto da parte del medesimo Comune di Tornimparte;*

c) *accertare, per l'effetto, che il Comune di Tornimparte non ha diritto di escutere la polizza fideiussoria n. 1357043/035 della Compagnia La Viscontea, dichiarando la Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. libera da ogni obbligazione da essa discendente;*

d) *rigettare in ogni caso la domanda riconvenzionale svolta dal Comune di Tornimparte;*

e) *condannare il Comune di Tornimparte, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, incluso rimborso spese generali, cassa forense e iva.*

Per il convenuto "Comune di Tornimparte":

"Chiede l'accoglimento della domanda riconvenzionale svolta e per tale effetto la condanna della Sarra Marmi Sas a pagare al Comune di Tornimparte a titolo di inadempimento contrattuale (concessione del 07.02.2022) /risarcimento danni:

–€ 304.323,40 più IVA per la realizzazione dell'intervento di risanamento ambientale contestualmente alla coltivazione;

–€ 25.157,85 più IVA per il rifacimento della recinzione del sito;

–€ 3.523,63 più IVA per la rimozione del materiale depositato extra sito di cava;

–la somma che risulterà all'esito dell'integrazione della CTU o in base agli atti di causa dovuta per costi di rimozione/smaltimento del materiale estratto depositato in cava e per la corretta realizzazione e/o sagomatura dei gradoni



come previsto nel progetto di coltivazione e contestuale risanamento ambientale dei luoghi. Importi a cui **aggiungere** gli interessi legali ex art. 1284, comma 1 cc, dal 20.07.2020 (cessazione contratto di concessione) alla data di costituzione in

giudizio del Comune con domanda riconvenzionale, 27.10.2020, e gli interessi ex art. 1284, 4 comma cc, dalla data di costituzione in giudizio, 27.10.2020, a quella di effettivo pagamento, nonché la rivalutazione monetaria e **sottrarre** le somme versate al Comune dalla COFACE SA in corso di causa e, più esattamente, € 15.000,00 in data 02.07.2020 ed € 134.772,50 in data 16.04.2024, in adempimento delle previsioni della polizza fidejussoria n. 1357043/035.

Per la convenuta “Compagnie Francaise D’assurance Pour Le Commerce Extérieur S.A. – Rappresentanza Generale Per L’Italia”:

“respinta ogni contraria azione, eccezione e deduzione:

in via principale: accerti e dichiara che l’obbligazione di garanzia è condizionata all’effettiva sussistenza di inadempimenti in capo alla Sarra Marmi s.a.s., ed all’oggetto identificato nel frontespizio di polizza e concernente l’esercizio dell’attività di coltivazione di cava da parte della stessa Sarra Marmi s.a.s.;

per l’effetto, per l’ipotesi di accoglimento delle domande svolte dall’attrice accerti e dichiara l’insussistenza di obblighi di garanzia in capo alla Compagnia esponente; conseguentemente, limiti ogni eventuale ulteriore esposizione del garante agli importi che risulteranno effettivamente dovuti da Sarra Marmi all’esito del presente giudizio, ed effettivamente riconducibili all’oggetto della garanzia prestata, ed accerti e dichiara il diritto della Compagnia a ripetere dal Comune le somme già versate che dovessero risultare in tutto o in parte non dovute;

in ogni caso ed in via riconvenzionale: dichiara tenuta e condanni, ai sensi di legge e di polizza, Sarra Marmi s.a.s. in persona del suo legale rappresentante pro tempore a rimborsare alla Compagnia tutti gli importi da questa già versati in favore del Comune gravato degli interessi convenzionali previsti dall’art. 8 di polizza a decorrere dai singoli pagamenti sino al soddisfo, nonché ogni ulteriore importo che la stessa dovesse essere dichiarata tenuta a versare in favore del Comune all’esito del presente giudizio;

con il favore di spese e compensi gravati di I.V.A. e C.P.A..”

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

(ART 132 C.P.C.)

1. Premesse in fatto.

La vicenda che occupa tra origine da un contratto con cui in data 7.2.2002 veniva data in concessione alla Sarra marmi eredi Domenicantonio Sarra s.a.s. (di seguito, brevitèr, “Sarra”) la cava “Impredatora”, al fine di esercitarvi attività di coltivazione, sistemazione e ripristino ambientale finale dei luoghi alle condizioni ed obblighi ivi specificati.

La cava sorge su terreni siti nel Comune di Scoppito; tuttavia, essa è di proprietà dell’Amministrazione separata Beni di uso civico della fraz. Rocca Santo Stefano del Comune di Tornimparte. In ragione di ciò, era il Comune di Tornimparte a stipulare il contratto.



La concessione prevedeva una durata di 10 anni e veniva rinnovata, in data 14.06.2012, per ulteriori dieci. Nel 2020 il Comune di Tornimparte esprimeva parere negativo al rinnovo sicché il rapporto cessava.

Per quanto di rilevanza in questa sede, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione, veniva previsto che la concessionaria si obbligava alla osservanza delle norme contenute nel disciplinare per la regolamentazione delle attività estrattive, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 2310/1985 ed all'osservanza delle modalità indicate nei disegni approvati dal Comitato Tecnico Regionale per le cave nella seduta n. 480 del 10.9.2001 timbrati e firmati dal Segretario dello stesso Comitato. Veniva previsto, altresì, che in caso di eventuale discordanza tra il disciplinare e i disegni, prevalessero i secondi.

Ai sensi dell'art. 7, inoltre, la concessionaria si obbligava ad attenersi alle disposizioni di legge e alle seguenti prescrizioni per il ripristino ambientale:

1. Impianto nuovo bosco su una superficie uguale a quella interessata all'attività estrattiva su terreno messa a disposizione dall'Amministrazione Separata dei Beni civici di Rocca S. Stefano e con le modalità indicate nella nota dell'ispettorato 10 Maggio 2001 Prot. n. 02785.

Infine, ai sensi dell'art. 11 del contratto, disciplinante le modalità della sistemazione ambientale durante l'escavazione, il concessionario si obbligava a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Segretario del Comitato, nella seduta n. 480 del 10/09/2001 (all.A).

“A garanzia del risanamento ambientale contemporaneo all'attività estrattiva e finale”, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della Legge regionale 54/1983, recante la "Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo", la ditta Sarra Marmi s.a.s. costituiva a favore del Comune di Tornimparte deposito cauzionale mediante polizza fideiussoria della compagnia " La Viscontea S.P.A." Agenzia Boni Assicurazioni Via Montello ,111 Avezzano (AQ) per un importo di lire 290.000.000 / € 149.772,50 (art. 5 della convenzione).

A mente dell'art. 13, infine, era stabilito che *“per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alla determina Dirigenziale n. 369 del 0610612000 concernente l'autorizzazione al mutamento di destinazione per la concessione di attività estrattiva e ripristino ambientale finale dei luoghi della cava comunale in oggetto indicata ed al parere del C.T.R.C. di cui al verbale n 480 del 10/09/2001”*:

Al termine del contratto, il Comune di Tornimparte con nota del 19.3.2020 richiedeva l'escussione della polizza fideiussoria a seguito di gravi inadempienze della Sarra, riassunte in due punti: 1) Violazione delle prescrizioni impartite con il parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste del 02.04.2001, prot. 02409, posto a base della concessione; 2) violazione, sotto più aspetti, del progetto di coltivazione approvato e posto a base della concessione, con particolare riferimento alle prescrizioni contenute nel verbale del CTR delle cave della Regione Abruzzo n. 480 del 10.09.2001, e di cui all'art. 13 del Contratto 07.02.2002.



2. La controversia.

Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 2.4.2020, SARRA MARMI EREDI DOMENICANTONIO SARRA S.A.S. ha convenuto in giudizio il Comune di Tornimparte e la Compagnie Francaise D'assurance Pour Le Commerce Extérieur S.A. - Rappresentanza Generale Per L'Italia per ottenere l'accertamento negativo circa l'inesistenza del diritto del Comune di Tornimparte di escutere la polizza fideiussoria stipulata in data 28.1.2002 con la compagnia assicurativa francese nonché l'inesistenza del diritto al risarcimento del danno subito in conseguenza del mancato ripristino ambientale della Cava Impredatora.

A sostegno delle proprie ragioni l'attrice ha posto in termini generali, senza però formalizzare l'eccezione nelle conclusioni, la questione circa il difetto della legittimazione attiva del Comune di Tornimparte ad escutere la polizza, in ragione del fatto che la proprietaria della cava è l'Amministrazione separata dei Beni di Uso civico della Frazione di Rocca Santo Stefano di Tornimparte. Nel merito, ha eccepito l'insussistenza dei presupposti necessari per l'escussione della polizza, posto che le violazioni addebitatele hanno oggetto attività da porre in essere durante la coltivazione della cava mentre la polizza sarebbe stata stipulata solo a garanzia delle opere di rinaturalizzazione da eseguire successivamente alla scadenza del contratto; ha dedotto che, in ogni caso, le opere di rinaturalizzazione durante il contratto sono state poste in essere mediante ripristino del cotico erboso. Ha evidenziato, infine, che nella conferenza dei servizi del 5 marzo 2020, convocata per deliberare anche del rinnovo del contratto con la Sarra, è stato deciso che l'onere del ripristino ambientale sarebbe spettato al nuovo eventuale concessionario, con l'effetto che la Sarra Marmi sarebbe liberata da quella obbligazione.

Costitutosi in giudizio il Comune di Tornimparte, ha contestato diffusamente e specificamente le argomentazioni di controparte chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree; in via riconvenzionale, ha formulato richiesta di risarcimento del danno subito in conseguenza dell'inadempimento del contratto da parte di Sarra Marmi.

La Compagnie Francaise D'assurance Pour Le Commerce Extérieur S.A (COFACE), invece, costituitasi in giudizio, ha esposto di aver versato al Comune di Tornimparte in esecuzione della polizza fideiussoria la somma di € 15.000,00 e ha chiesto di accertare l'inadempimento della Sarra Marmi e la sussistenza dei presupposti di operatività della polizza. In ragione del proprio diritto di surroga nei confronti della società, ha formulato domanda riconvenzionale nei confronti della Sarra Marmi di restituzione di quanto pagato al Comune garantito.

*

Nelle more del giudizio, la COFACE ha corrisposto al Comune l'intero importo di cui alla polizza fideiussoria.



La causa è stata istruita mediante escussione di testi e nomina di CTU, al quale è stato richiesto di accertare lo stato dei luoghi, di descrivere la presenza o meno dei lavori di risanamento ambientale, da svolgersi contestualmente alla coltivazione, come da progetto così come approvato dal Comitato Tecnico Regionale per le attività estrattive con il verbale n. 480 del 10.09.2001; stimare e quantificare i costi necessari a mettere in atto gli interventi di risanamento ambientale non realizzati contestualmente alla coltivazione; accertare il rispetto o meno del progetto di coltivazione e contestuale risanamento ambientale di cui sopra, con particolare attenzione alla corretta progressiva realizzazione dei gradoni, allo smaltimento del materiale di risulta, al deposito di terre e rocce di scavo, nonché di residui di lavorazione dei trovanti in situ, con verifica, misurazione ed accertamento del genere di materiale che costituisce i detti riporti/depositi di materiale, con indicazione dei costi per la loro rimozione/smaltimento, nonché per la corretta realizzazione e/o sagomatura dei gradoni; accertare lo stato della recinzione del sito e il costo necessario alla sua riparazione/sostituzione”.

All’esito di ciò, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata discussa all’udienza del 16.3.2026 dinanzi alla scrivente, alla quale il fascicolo era stata assegnato in data 2.7.2025.

3. La legittimazione del Comune di Tornimparte.

Sebbene la questione non sia stata oggetto di specifica domanda di accertamento, si ritiene opportuno precisare in via preliminare che il Comune di Tornimparte è soggetto titolare del dritto di escutere la polizza fideiussoria e di richiedere il risarcimento del danno patito in conseguenza di inadempimenti nella gestione della cava data in concessione alla Sarra. Sebbene sia pacifico che la proprietaria della cava è l’Amministrazione separata dei Beni di Uso civico della Frazione di Rocca Santo Stefano di Tornimparte, emerge con altrettanta evidenza dagli atti di causa che, con l’ordinanza dirigenziale n. 369 del 6.6.2000, la Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Servizio bonifica e foreste ha autorizzato il Comune di Tornimparte a concedere le terre per attività estrattiva ed ha assegnato a quest’ultimo la funzione di imporre al concessionario specifici obblighi, tra cui, per quanto di rilievo, quello di ripristino dello stato dei luoghi, ambientalmente risanato, in caso di risoluzione contrattuale o cessazione del contratto, nonché di obbligare l’Amministrazione Separata a mettere a disposizione, prima della stipula dell’atto di concessione, una superficie uguale a quella interessata all’attività estrattiva al fine di consentire l’impianto di un bosco come da nota prot. 2785 del 10/05/2000 dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste. E’ evidente, quindi, che ogni questione che dovesse sorgere in conseguenza dell’esecuzione del contratto di concessione impegna il rapporto tra Comune di Tornimparte e Sarra Marmi, di guisa che questi due sono i soggetti coinvolti nel lato attivo e passivo del rapporto. Non è un caso, d’altronde, che, come illustrato nelle premesse, la polizza fideiussoria prevista dall’art. 5 del contratto di concessione è stata stipulata in favore del Comune, il quale perciò è l’unico soggetto legittimato ad escuterla.



4. L'inadempimento della concessionaria.

Ciò posto, venendo al merito delle domande di parte attrice, presupposto logico prima ancora che giuridico per la risoluzione delle questioni poste all'attenzione del Tribunale è valutare la sussistenza dell'inadempimento che il Comune ha contestato alla concessionaria nell'esecuzione del contratto.

Solo in presenza di tale elemento, infatti, è possibile valutare la legittimità della escussione della polizza fideiussoria e, eventualmente, l'esistenza di un danno da risarcire.

Ebbene, come visto, l'addebito che il Comune muove alla concessionaria è quello di aver sfruttato la cava con una modalità "predatoria", in violazione di tutti i doveri di ripristino ambientale previsti nella concessione e negli atti e progetti ivi richiamati.

Il Comune convenuto nell'azione di accertamento negativa, infatti, deduce che l'attrice ha palesemente violato le previsioni progettuali e le prescrizioni impartite dagli enti competenti, così come recepite dal contratto del 07.02.2002, tutte riassumibili nel dovere di procedere, progressivamente e contestualmente alla coltivazione del sito, al suo risanamento ambientale. In particolare, preliminarmente alla sottoscrizione della concessione, le autorità preposte alla tutela del territorio avevano svolto un'ampia istruttoria volta a individuare gli adempimenti necessari a garantire la compatibilità dell'attività estrattiva con l'esigenza di risanamento ambientale dell'area. Nella nota dell'Ispettorato Ripartimentale, Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Servizio bonifica e foreste prot. N. 02409 del 2.04.2001, richiamata dal contratto, sono elencate tutte le prescrizioni ai fini tecnico forestali, tra i quali compaiono: gli interventi di ripristino ambientale per il recupero verde, come da Progetto a firma dott. Liberatore; l'obbligo di coltivazione della cava dall'altro verso il basso; le specie erbacee da usare per il rinverdimento della cava, l'obbligo di recintare la cava e delimitarla con termini lapidei (doc. nn. 17 e 18 allegati alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 della convenuta). In data 10.09.2001, inoltre, il Comitato Tecnico Regionale per le attività estrattive, Verbale n. 480, esprimeva il parere positivo sul progetto di coltivazione e sistemazione ambientale presentato dalla Sarra Marmi Sas, condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni (Doc. 8 – verbale CTR n. 480/2001): *"- sia durante gli scavi che a fine lavori, da iniziare comunque dall'alto verso il basso, abbiano pedata uguale all'altezza di valore non superiore alla massima estensione del braccio scavatore; -le operazioni di recupero siano contestuali a quelle di coltivazione con l'obbligo di sistemare il gradone precedente prima di passare alla coltivazione di quello successivo..."*.

Dette violazioni sono state accertate, secondo il Comune, in diversi sopralluoghi eseguiti con la presenza di tecnici della Regione Abruzzo e da ultimo cristallizzate in una perizia giurata redatta per conto del Comune dal Geom. Molinari, ove è accertata, tra l'altro, la difformità degli scavi rispetto al progetto autorizzativo, l'ampliamento della attività di estrazione in una zona non ricadente nel sito e uno stoccaggio di materiale pietroso abusivamente estratto.



A dispetto delle argomentazioni spese da controparte volte a confutare tale assunto, dalla lettura del contratto di concessione e dalla documentazione allegata e precedentemente citata, emerge chiaramente che la concessionaria del bene era tenuta a porre in essere in costanza di contratto, e per tutta la durata del rapporto, le attività di ripristino ambientale contestualmente all'esercizio dell'attività estrattiva.

La Sarra Marmi si è resa inadempiente rispetto a tali obbligazioni.

Tanto emerge dalla sentenza del T.a.r. L'Aquila n. 71 del 30.01.2019, emessa tra le stesse parti del presente giudizio, appellata e confermata dal Consiglio di Stato, in un giudizio avente ad oggetto la legittimità del provvedimento con cui il Comune ha negato il rilascio della concessione per l'ampliamento della cava. La sentenza è stata prodotta in atti nel contraddittorio tra le parti dalla convenuta, unitamente alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2. c.p.c., sicché fa stato tra le parti in ordine a ciò che ha accertato e rileva nel presente giudizio quale elemento di prova.

Ebbene, in tale sentenza il Tribunale amministrativo ha accertato l'inadempimento della Sarra Marmi rispetto a quanto previsto dall'art. 7 del contratto di concessione. Di seguito si riporta il passaggio rilevante della sentenza: *"L'art. 7 della convenzione del 7 febbraio 2002, ai fini del ripristino ambientale, poneva a carico della società l'obbligo di impiantare "un nuovo bosco su una superficie uguale a quella interessata dall'attività estrattiva su terreno messo a disposizione dall'Amministrazione separata dei beni civici di Rocca Santo Stefano e con le modalità indicate nella nota dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste del 10 maggio 2001, n. 02785". L'obbligazione di impianto di un nuovo bosco era altresì prevista dall'ordinanza 6 giugno 2000, n. 369, con la quale il dirigente del servizio bonifica e foreste della Regione autorizzava il Comun di Tornimparte a concedere le terre civiche per attività estrattiva e recupero ambientale in favore della ditta Sarra. Quanto sostenuto da parte ricorrente, in merito alla responsabilità dell'Amministrazione separata per non aver messo a disposizione i terreni per l'adempimento della propria obbligazione di impianto del nuovo bosco, risulta palesemente smentito dalla documentazione versata in atti dal Comune, dalla quale emerge (cfr. anche nota del 14 gennaio 2011- acquisita al protocollo comunale n. 0000324 del 14 gennaio 2011-il Presidente dell'Amministrazione separata dei beni civici di Rocca Santo Stefano) che l'Amministrazione separata dei beni civici di Rocca Santo Stefano con nota 12 aprile 2008, acquisita al protocollo comunale il 21 aprile 2008, al numero 2611 (allegato 10 dei documenti depositati dal Comune in data 17 novembre 2017), aveva già comunicato: quali erano i fondi destinati all'impianto del nuovo bosco, come previsto dall'art. 7 della convenzione; che la società concessionaria era rimasta inerte".*

A ciò si aggiunga che anche dalla consulenza tecnica disposta d'ufficio, con la formulazione espressa di un quesito volto a verificare la presenza o meno dei lavori di risanamento ambientale, da svolgersi contestualmente alla coltivazione, come da progetto così come approvato dal Comitato Tecnico Regionale per le attività estrattive con il verbale n. 480 del 10.09.2001, è emerso la mancanza in toto di lavoro di ripristino ambientale da parte della Sarra.



Si legge nella relazione finale della consulenza tecnica, che questo giudice ritiene di condividere in quanto esente da censure logiche, che: *“dai sopralluoghi eseguiti nell’area oggetto di causa, la stessa non presenta lavori di risanamento ambientale, la realizzazione dei gradoni e il contestuale ripristino ambientale così come previsto dal progetto connessa relazione tecnica dell’Ing. Taddei dell’ottobre 2000 (doc. 4 fascicolo di parte Comune di Tornimparte convenuto). Con riferimento alla relazione in merito alle vegetazioni del dott. Liberatore del 21.03.2001 (doc. 5 fascicolo del Comune di Tornimparte convenuto) così come approvato dal Comitato Tecnico Regionale per le attività estrattive con il verbale n. 480 del 10.09.2001 (doc. 8 fascicolo del Comune di Tornimparte convenuto) non risulta essere presente una ripresa vegetativa da attività antropica. Non risultano lavori di risanamento ambientale in quanto non è stato raggiunto il profilo di progetto come si evince anche dalle sezioni topografiche. Tuttavia allo stato dei luoghi seppur non risulta la presenza di gradoni ricoperti da uno strato di terreno vegetale con la messa a dimora di piante o arbusti e nonostante le scarpate dei gradoni non risultano trattate con idrosemina per l’attecchimento di un manto erbaceo, si nota, disposta in maniera piuttosto caotica e sporadica, la presenza di specie vegetative autoctone.”*

In ordine stato della recinzione, inoltre il Consulente ha rilevato che *“Come già anticipato, durante i rilievi della recinzione, non tutti i punti sono accessibili in quanto alcuni tratti sono irraggiungibili sia per la vegetazione oltre che essere impervi. Nonostante tali difficoltà siamo riusciti a rivelarla e valutarne lo stato. Quasi nella totalità dei punti risulta abbattuta perché ha ceduto la struttura portante in quanto questa è costituita da paletti di legno che sono marciti alla base. In altri punti si notano delle aperture mentre in altri risulta addirittura mancante”*.

In buona sostanza, al momento del sopralluogo, il CTU ha riscontrato che il sito di coltivazione era in sostanziale stato di abbandono. Quanto all’esecuzione di lavori di ripristino, così come previsti nella relazione allegata al progetto di coltivazione, il CTU ha rilevato la mancanza totale di lavori di risanamento, l’assenza totale di vegetazione antropica, l’assenza dei gradoni e della conseguente idrosemina al fine di favorire la ripresa vegetativi e la presenza di vegetazione autoctona, non conseguente alla attività umana. In ultimo, è stato rilevato che la recinzione risultava totalmente abbattuta.

Conclusivamente, dunque, è provato che la Sarra Marmi si è resa inadempiente rispetto a rilevanti obblighi statuiti in contratto.

5. Il danno evento.

Dall’inadempimento discende l’esigenza del Comune di farsi carico dei lavori non eseguiti e necessari a sanare la situazione ambientale.

In ordine ai lavori di ripristino, il CTU ha stimato che *“Allo stato dei luoghi l’area di cava, sul fronte ovest non presenta la continuità dei primi tre gradoni, pertanto si dovrà ricorrere, al fine di evitare ingenti spese per la realizzazione degli stessi, alla posa in opera di una rete corticale allo scopo della messa in sicurezza dell’area prima ancora di adottare un piano di risanamento ambientale. Di fatto, da una verifica della stabilità dei fronti, come si evince dalla sez. n. 4 del*



rilievo topografico, presenta acclività tipiche delle "rupi" con un'altezza di circa 35 metri. In merito al risanamento del resto della cava dovrà essere realizzata contestualmente una cunetta di intercettazione delle acque dal ciglio di monte della cava fino al sottostante fosso "Impredatora"; dovrà essere realizzata una riprofilatura delle pedate dei gradoni esistenti per la successiva sovrapposizione di terreno vegetale idoneo per la messa a dimora di arbusti e alberelli, questi compresi, considerando come da progetto (Taddei) una talea ogni 3 metri; Posa in opera di uno strato di terreno vegetale sul piazzale con successiva piantumazione di arbusti e alberelli della suddetta specie; Inoltre dovrà essere eseguita la sostituzione della recinzione, ormai in condizioni non più idonee, per tutto il perimetro (contabilizzata al punto successivo)".

Il costo di tali lavori di risanamento è stato stimato pari a circa 429.126,36 €.

In particolare, il CTU, in risposta alle osservazioni delle parti, ha meglio specificato l'ammontare dei costi necessari al ripristino, individuandoli in "432.649,99 di cui 429.126,36 € per i lavori di risanamento con riferimento alle voci riportate sul progetto iniziale (Taddei 2001) e € 3.523,63 per la rimozione della volumetria inerente i depositi fuori perimetrazione. Alla luce delle osservazioni proposte dalla parte convenuta, circa la quantificazione degli interventi di ultimazione in rispetto al progetto iniziale del 2001, si è esposta una diversa interpretazione in modo da permettere al giudice una più ampia decisione in merito. Per quanto riguarda i costi di risanamento ambientale indicati negli atti autorizzativi (cunette raccolta acqua, riporto di terra, ecc.) da eseguirsi sui gradoni assentiti, nonché per tutti i lavori necessari per realizzare il progetto assentito, si rimanda alle quantità dello stesso progetto iniziale (Taddei 2001), adeguandone solamente le lavorazioni al prezziario regionale vigente (Abruzzo 2023) per un importo di 304.323,40 € come riportato nella tabella nella risposta alle osservazioni della parte convenuta."

6. Sul diritto del Comune di escutere la polizza fideiussoria

Come anticipato, l'attrice ritiene che la polizza fideiussoria non possa essere escussa dal Comune a garanzia dei danni subiti, in quanto sarebbe stata stipulata esclusivamente a garanzia del ripristino ambientale successivo alla scadenza della concessione. Nel caso di specie, peraltro, sarebbe venuto meno anche tale obbligo in quanto, nella Conferenza dei Servizi del 5 febbraio 2020, indetta al fine di valutare una ulteriore proroga della concessione in favore dell'attrice, l'ASBUC, a cui sarebbe spettata la gestione del sito dopo la scadenza della precedente concessione, ha espresso parere negativo manifestando la volontà di concedere il sito ad altra concessionaria.

Tale assunto è del tutto infondato.

Dalla formulazione letterale dell'art. 5 del contratto di concessione richiamato in premessa, si evince chiaramente che la polizza fideiussoria è stata costituita "a garanzia del risanamento ambientale contemporaneo all'attività estrattiva e finale". Emerge dunque la volontà inequivoca delle parti di stipulare una garanzia a tutela del ripristino ambientale anche contestuale alla coltivazione della cava.

Alla luce di quanto detto, dunque, non vi è dubbio che la polizza fideiussoria possa validamente operare anche nella fattispecie che occupa, ossia a garanzia di danni ambientali causati in costanza di rapporto concessorio.

Sussiste, pertanto, il diritto del Comune di Tornimparte di escutere la polizza fideiussoria per intero.

7. Sul diritto del Comune al risarcimento del danno.

Il Comune di Tornimparte ha formulato in via riconvenzionale domanda di risarcimento del danno derivante dal mancato ripristino, quantificato *nella somma di:*

–€ 304.323,40 più IVA per la realizzazione dell'intervento di risanamento ambientale contestualmente alla coltivazione;

–€ 25.157,85 più IVA per il rifacimento della recinzione del sito;

–€ 3.523,63 più IVA per la rimozione del materiale depositato extra sito di cava;

oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1 cc, e rivalutazione monetaria, al netto di quanto ricevuto dalla COFACE SA in corso di causa e, più esattamente, € 15.000,00 in data 02.07.2020 ed € 134.772,50 in data 16.04.2024, in adempimento delle previsioni della polizza fideiussoria n. 1357043/035.

La domanda è meritevole di accoglimento.

Il risarcimento del danno può essere ragionevolmente parametrato ai costi di ripristino stimati dal Ctu, pari ad euro 304.323,40 per i costi di risanamento ambientale indicati negli atti autorizzativi ed euro 25.157,85 per il rifacimento della recinzione. Nulla si ritiene dovuto per la rimozione del materiale extra cava.

Quanto alla richiesta di liquidazione dell'Iva sul risarcimento del danno, il Tribunale ritiene di dar seguito all'indirizzo della Corte di legittimità secondo cui, per il disposto del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 15, non concorrono a formare la base imponibile dell'IVA - che consegue alla cessione dei beni e alla prestazione dei servizi - le somme dovute a titolo di risarcimento del danno nonché a titolo di interessi moratori, penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi contrattuali (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 11/04/2024) 22/04/2024, n. 10837, in tema di indennità dovuta ex lege n. 392 del 1978, ex art. 34, quale indennizzo per la cessazione del rapporto di locazione Cass. n. 13345 del 2006; in tema di transazione Cass. n. 17633 del 2008; in tema di danni da ritardata consegna del bene locato ex art. 1591 c.c. Cass. n. 22592 del 2013).

Pertanto, l'Iva non è liquidata.

Dal momento che il risarcimento del danno è un debito di valore, deve essere riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi (cfr. Cass. n. 1627/2022).

8. Sulla domanda riconvenzionale della COFACE



Relativamente alla domanda riconvenzionale di regresso proposta dalla COFACE nei confronti del Comune di Tornimparte, essa deve ritenersi fondata.

Ed infatti, posto l'accertamento della legittimità della escussione per intero della polizza fideiussoria da parte del Comune di Tornimparte, del dato pacifico che la garanzia è stata pagata in toto, l'attrice deve essere chiamata a rimborsare dalla **Compagnie Francaise D'assurance Pour Le Commerce Extérieur S.A., a semplice richiesta, le somme versate al** Comune di Tornimparte in forza della polizza, in applicazione di quanto pattuito all'art. 8 delle condizioni generali della polizza fideiussoria nonché dei generali principi previsti dagli artt. 1950 e 1952 c.c..

Tali somme ammontano ad € 149.772,50 (derivanti dalla somma di € 15.000,00 corrisposti in data 2.7.2020 ed € 134.772,50 corrisposti in data 16.04.2024).

9. Conclusioni.

In conclusione, alla luce di quanto detto, le domande di parte attrice devono essere rigettate.

Meritano accoglimento, invece, le domande riconvenzionali formulate da entrambe le convenute.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento ed i valori medi stabiliti nelle tabelle allegate al DM 55/2022 in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto del valore corrispondente alla somma di cui alle domande riconvenzionali svolte dalle convenute.

Anche le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono poste definitivamente a carico della parte soccombente. .

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di L'Aquila, dott.ssa Flaminia Ielo, definitivamente pronunciando, così provvede:

- **rigetta le domande proposte dall'attrice;**
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta dal Comune di Tornimparte e per l'effetto **condanna la Sarra Marmi Eredi Domenicantonio Sarra S.A.S. al risarcimento del danno nei confronti del Comune di Tornimparte della somma totale di € 329.481,25**, da cui detrarre la somma di € 149.772,50 già corrisposta dalla Compagnie Francaise D'assurance Pour Le Commerce Extérieur S.A., oltre interessi di mora come per legge e rivalutazione monetaria;
- accoglie la domanda riconvenzionale della Compagnie Francaise D'assurance Pour Le Commerce Extérieur S.A. e per l'effetto **condanna Sarra Marmi Eredi Domenicantonio Sarra S.A.S. al pagamento, nei confronti della Compagnia assicurativa, della somma di € 149.772,50;**



- **condanna Sarra Marmi Eredi Domenicantonio Sarra S.A.S. alla refusione delle spese del giudizio dei confronti del Comune di Tornimparte** che si liquidano nella somma di € 22.457,00 oltre iva e cpa nella misura di legge, se dovute;
- **condanna Sarra Marmi Eredi Domenicantonio Sarra S.A.S. alla refusione delle spese del giudizio nei confronti della Compagnie Francaise D'assurance Pour Le Commerce Extérieur S.A.** che si liquidano nella somma di € 14.103,00 oltre iva e cpa nella misura di legge, se dovute.

L'Aquila, 24 aprile 2026

Il Giudice

Flaminia Ielo



